

**REGIONE UMBRIA
GIUNTA REGIONALE**

Oggetto: Convenzione con società di leasing.

TRA

Il/La sottoscritto/a, domiciliato per la carica in Perugia, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Dirigente p.t. del ed agisce in nome e per conto della Regione dell'Umbria – C.F. 80000130544

E

La Società di leasing con capitale versato di Euro e sede in Via N., iscritta presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio di al n., R.E.A. n., ed all'albo unico di cui all'art. 106¹ del D.Lgs. 385/93 al N., ovvero Istituto Bancario iscritto all'albo di cui all'art. 13 del D.Lgs. 385/93 al N., C.F., Partita Iva, rappresentata dal, nella sua qualità di in forza di, nato a (Prov.....) il, domiciliato per la carica a

Che di seguito saranno chiamati rispettivamente Regione e Società;

Premesso che

- la presente convenzione regola i rapporti tra la Regione e la Società di leasing per la concessione dei contributi previsti dai bandi di accesso alle agevolazioni per investimenti emanati in attuazione delle Attività per la programmazione comunitaria 2014-2020 relativamente al POR-FESR Regione Umbria 2014-2020, approvato dalla Commissione Europea con il Cod. CCI 2014 IT 16 RFOP 019;
- il riferimento normativo è altresì rappresentato dal Regolamento (UE) N. 1303/2013 del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio in materia di ammissibilità delle spese così come previsto all'art.65;
- la presente convenzione è stipulata nelle more dell'adozione delle norme di esecuzione del Regolamento UE sopra indicato e pertanto la medesima convenzione sarà adeguata alle prescrizioni indicate nelle suddette norme anche in termini di validità ed efficacia della stessa.

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Art.1 – CONTRATTO DI LOCAZIONE FINANZIARIA

I contratti di locazione finanziaria devono essere accompagnati da una specifica appendice, in cui siano riportate le modalità di trasferimento delle agevolazioni alle imprese, nonché le condizioni che le imprese devono soddisfare ai fini dell'erogazione di ciascuna rata semestrale del contributo così come specificato al successivo art. 3.

Deve essere altresì previsto nella suddetta appendice che tra il ricevimento del contributo e il primo trasferimento all'impresa, e, comunque, entro 20 giorni dal ricevimento, la Società di leasing comunichi all'impresa il piano di trasferimento del contributo stesso.

ART. 2 – EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

L'impresa beneficiaria richiede, secondo le procedure previste dal relativo bando, l'erogazione del contributo della Regione, la quale, verificata la sussistenza delle necessarie condizioni, procede ad accreditare in unica soluzione alla Società di leasing convenzionata il contributo riconosciuto calcolato sulla spesa ammissibile costituita dalla fattura del fornitore alla Società di leasing al netto di IVA, sconti e abbuoni.

La Società di leasing è tenuta a fornire dimostrazione dell'avvenuto pagamento della fattura del fornitore. Il pagamento deve essere effettuato mediante bonifico bancario e dimostrato da documentazione dalla quale

¹ Fino alla scadenza dei termini di iscrizione al nuovo albo unico la convenzione deve intendersi estesa anche all'elenco previsto dall'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n.385 previgente.

risulti il soggetto ordinante, il beneficiario, l'importo pagato, la data dell'operazione, il CRO ed il titolo di spesa quietanzato, nel rispetto comunque delle prescrizioni contenute nei bandi.

ART. 3 – TRASFERIMENTO DEL CONTRIBUTO ALLE IMPRESE

La Società di leasing trasferisce il contributo alle imprese in un arco di tempo limitato dalla durata del contratto e, mediante l'accredito di una prima quota proporzionale all'ammontare dei canoni già versati dall'utilizzatore e quote semestrali posticipate.

Il primo trasferimento del contributo alle imprese da parte della Società di leasing avviene solo a condizione che:

a) sia acquisita la dichiarazione dell'Utilizzatore circa il rispetto di tutti gli obblighi e le condizioni contenute nella determinazione dirigenziale di concessione;

Il trasferimento semestrale del contributo alle imprese da parte della Società di leasing avviene solo a condizione che:

b) sia esaurito il semestre (i semestri termineranno convenzionalmente l'ultimo giorno del mese in cui si verifica la relativa scadenza semestrale);

c) l'impresa abbia pagato tutti i canoni del semestre;

L'importo del primo trasferimento all'impresa, relativo alle eventuali quote di contributo, dovrà essere riconosciuto da parte della Società di leasing all'impresa beneficiaria con valuta fissa non superiore a 5 giorni lavorativi decorrenti dalla data della valuta relativa all'accredito dell'importo del contributo alla società di leasing da parte della Regione e comunque non prima dell'adempimento degli obblighi di cui al punto a) del presente articolo.

I successivi trasferimenti comprenderanno anche gli interessi maturati nel semestre o frazione di semestre sul residuo contributo, calcolati, con capitalizzazione annua al Tasso Ufficiale di Riferimento (TUR) vigente al momento dell'erogazione del contributo da parte della Regione e con riferimento al periodo intercorrente tra il giorno di valuta dell'erogazione riferita al semestre precedente e l'ultimo giorno del mese in cui si verifica la successiva scadenza semestrale. Tali trasferimenti dovranno essere effettuati dalla Concedente a favore dell'Utilizzatore con data di valuta fissa all'ultimo giorno del mese in cui si verifica la suddetta scadenza semestrale.

Nel caso non sia soddisfatta la condizione di cui al punto c) del presente articolo, la Società di leasing sospende i trasferimenti fino al ripristino della condizione medesima.

Art. 4 – RISCATTO DEL BENE

L'Utilizzatore si avvale ora per allora del diritto di opzione, al termine della locazione, per l'acquisto dei beni oggetto del contratto di leasing.

In caso di acquisto anticipato da parte dell'impresa dei beni oggetto di contributo, la Società di leasing si obbliga a trasferire in unica soluzione alla stessa impresa l'importo del residuo contributo maggiorato degli interessi, calcolati dalla data dell'ultima erogazione semestrale alla data di pagamento da parte dell'impresa del corrispettivo per l'acquisizione del bene.

La Società di Leasing si obbliga a comunicare alla Regione le informazioni relative agli eventuali acquisti anticipati effettuati da parte delle imprese beneficiarie.

ART. 5 – INADEMPIMENTI DELL'IMPRESA BENEFICIARIA

La Società di leasing in caso di risoluzione anticipata del contratto di locazione finanziaria motivata da inadempimenti dell'Utilizzatore e qualora venga a conoscenza di infrazione agli obblighi ed alle condizioni previste dal bando di accesso meglio individuato nella appendice contrattuale, nonché su richiesta motivata della Regione, sospende i trasferimenti delle quote di contributo. Provvede, inoltre, ad informare la Regione dell'avvenuta sospensione anche ai fini dell'eventuale revoca del contributo ed alla restituzione del contributo non ancora erogato all'impresa beneficiaria, maggiorato degli interessi calcolati dalla data dell'ultima erogazione semestrale a favore dell'impresa alla data di restituzione con capitalizzazione annua al TUR vigente al momento dell'erogazione del medesimo da parte della Regione.

In tali casi la Società accetta che la Regione, ai fini della restituzione del finanziamento, richieda formalmente le somme relative alle quote di contributo non accreditate all'impresa con le modalità previste nel bando di riferimento.

In caso di revoca del contributo le azioni di recupero per le somme già trasferite all'impresa sono a carico della Regione.

ART. 6 – MONITORAGGIO DELLE EROGAZIONI

Al fine di consentire il monitoraggio sull'andamento delle erogazioni, esclusivamente per motivi amministrativo/contabili afferenti la gestione dell'attività/legge regionale da parte della Regione, la Società

di leasing si impegna ad inoltrare all'Amministrazione l'elenco delle erogazioni effettuate, in corrispondenza della scadenza di ogni semestre solare.

ART. 7 – ONERI FISCALI

Tutti gli oneri fiscali afferenti i contratti di locazione finanziaria previsti dalla presente convenzione, sono a carico delle imprese.

ART. 8 – APPENDICE CONTRATTUALE

Tutti i contratti di leasing oggetto della presente convenzione dovranno essere stipulati in duplice originale e accompagnati da apposita appendice contrattuale sempre sottoscritta in duplice originale, il cui schema allegato alla presente convenzione ne costituisce parte integrante: la Società di Leasing si impegna a consegnare uno degli originali all'impresa beneficiaria.

ART. 9 – REGISTRAZIONE DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso. Le eventuali spese di bollo e registrazione saranno a carico della parte che avrà avuto interesse alla registrazione.

ART. 10 – COMPENSI E RIMBORSI SPESE

L'attività svolta dalla Società di leasing per gli adempimenti finalizzati alla concessione delle agevolazioni non riveste carattere istruttorio, pertanto nulla è dovuto dalla Regione alla Società di leasing.

Resta inteso che la Società di leasing ha il diritto di addebitare all'impresa le consuete "spese di istruttoria" connesse alla concessione del finanziamento al cliente ed eventualmente prevedere espressamente nell'apposita Appendice "spese accessorie" per la pratica di gestione del contributo.

ART. 11 – DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione avrà durata fino al 31/12/2023 fermo restando che la sua efficacia è limitata alla gestione dei contratti relativi ad operazioni inerenti la Programmazione Comunitaria 2014-2020.

Nell'ipotesi di risoluzione della presente convenzione prima della scadenza o in caso mancata prosecuzione della efficacia della medesima nei termini di cui al precedente comma, la stessa resterà in vigore per quanto necessitasse fino a totale esaurimento delle attività della Società di leasing legate al trasferimento del contributo alle imprese destinatarie dello stesso.

ART. 12 – RINVIO

Per quanto non espressamente indicato ed in particolare per le modalità di documentazione della spesa, della rendicontazione finale e dei controlli si fa riferimento al citato bando di accesso meglio individuato nella appendice contrattuale.

Per la Regione dell' Umbria

Per la Società di Leasing

APPENDICE AL CONTRATTO DI LOCAZIONE FINANZIARIA STIPULATO SECONDO LA DISCIPLINA CONTENUTA NELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DELLA REGIONE DELL'UMBRIA N. 4908 DEL 10/07/2015 e ss.mm.ii.

Allegato al contratto n. del
fra(d'ora in poi denominata anche più semplicemente Concedente)
e.....(d'ora in poi denominata anche più semplicemente Utilizzatore)

PREMESSO CHE

- la concedente e l'Utilizzatore hanno stipulato il contratto di locazione finanziaria n..... (il contratto) in data;
- la Concedente ha stipulato apposita convenzione con la Regione Umbria a cui è stata altresì indirizzata la domanda di agevolazione da parte dell'Utilizzatore;
- Ad integrazione di quanto pattuito fra Concedente ed Utilizzatore con il citato contratto di locazione finanziaria, al quale la presente Appendice deve essere allegata per divenirne parte integrante e sostanziale, le parti convengono quanto segue:

ART. 1

L'Utilizzatore dichiara di possedere i requisiti per ottenere i benefici previsti di cui allo specifico Bando approvato con determinazione dirigenziale, e pubblicato sul S.O. n. al BUR n. del

L'Utilizzatore dichiara, altresì, che l'immobile, indicato come ubicazione presso la quale l'intervento oggetto di agevolazione di cui al richiamato bando viene realizzato l'investimento, anche se in locazione o in comodato, ha destinazione d'uso conforme all'attività stessa.

ART. 2

La mancata concessione e/o erogazione da parte della Regione Umbria dei contributi richiesti, a qualunque causa dovute, non determineranno alcun effetto giuridico sul contratto di locazione finanziaria concluso, che rimarrà valido ed efficace con tutte le sue clausole, modalità, termini e garanzie convenuti.

ART. 3

L'Utilizzatore – ai sensi di quanto previsto dalla normativa citata – prende atto fra gli altri dei propri seguenti obblighi:

- a) di dichiarare, prima dell'erogazione delle eventuali agevolazioni, di non aver ottenuto o, in caso contrario, di aver restituito e comunque di rinunciare ad ottenere, per il programma di investimenti oggetto del presente contratto e della agevolazione in parola, agevolazioni di qualsiasi natura in base ad altre leggi nazionali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti e istituzioni pubbliche;
- b) di ottemperare, prima dell'erogazione delle eventuali agevolazioni, ad eventuali condizioni particolari specificatamente indicate nella determinazione dirigenziale di concessione regionale;

- c) di non distogliere dall'uso previsto le immobilizzazioni agevolate oggetto del presente contratto di locazione finanziaria, prima di cinque anni dalla data dell'atto di liquidazione del contributo;
- d) di osservare nei confronti dei lavoratori dipendenti le norme sul lavoro ed i contratti collettivi di lavoro;
- e) di osservare le specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento comunitario;
- f) di non modificare nel corso di realizzazione del programma agevolato, l'indirizzo produttivo dell'impianto a cui si riferisce l'agevolazione, con il conseguimento di produzioni finali inquadrabili in una "divisione" diversa da quella relativa alle produzioni indicate nel programma agevolato;
- g) di restituire le somme ottenute a seguito della concessione e non dovute, maggiorate degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di cinque punti percentuali secondo quanto previsto dal Bando di concorso, a seguito di revoca da parte della Regione Umbria da calcolare per tutto il periodo intercorrente fino alla data della restituzione.

In caso di inadempimento agli obblighi del presente articolo, l'Utilizzatore non avrà più diritto alla corresponsione del contributo, ferme restando in ogni caso la piena efficacia del contratto di locazione finanziaria e la facoltà di risoluzione contrattuale della Concedente, di cui al successivo art. 5 della presente Appendice.

ART. 4

L'Utilizzatore prende atto che le eventuali agevolazioni concesse verranno rese disponibili dalla Regione Umbria la quale, verificata la sussistenza delle necessarie condizioni, procede ad accreditare alla Concedente il contributo in unica soluzione.

La Concedente deve fornire all'Utilizzatore su richiesta del medesimo ed ai fini della erogazione del contributo liberatoria in originale circa i canoni pagati fino al momento della richiesta di erogazione dello stesso e verbale di consegna dei beni oggetto del contratto di leasing;

La Regione Umbria accredita alla Concedente la somma corrispondente all'importo del contributo relativo al contratto di locazione finanziaria.

La Concedente dovrà comunicare all'Utilizzatore il piano di trasferimento del contributo relativo al punto b) del presente articolo entro 20 giorni dalla data di ricevimento dello stesso.

La Concedente trasferisce il contributo all'Utilizzatore in un arco di tempo suddiviso in semestri (con ultimo periodo eventuale frazione di semestre) che inizia dalla data della valuta relativa all'accredito dell'importo del contributo alla Concedente ed è limitato dalla durata del contratto di leasing, secondo le seguenti modalità:

- a) la prima quota dovrà essere riconosciuta dalla Concedente con valuta fissa non superiore a 5 giorni lavorativi decorrenti dalla data della valuta relativa all'accredito dell'importo del contributo alla Concedente da parte della Regione e comunque non prima dell'adempimento degli obblighi previsti al successivo punto a) dell'art. 5; l'ammontare sarà proporzionale a quanto già corrisposto dall'Utilizzatore alla Concedente e comunque sarà pari al prodotto tra l'importo complessivo del contributo erogato alla Concedente e quello delle rate già pagate diviso l'importo complessivo dei canoni del leasing.
- b) i successivi trasferimenti del residuo contributo comprenderanno anche gli interessi maturati nei semestri o parti di semestri calcolati, con capitalizzazione annua al TUR vigente al momento dell'erogazione del contributo da parte della Regione, con riferimento al periodo intercorrente tra il giorno di valuta dell'erogazione riferita al semestre precedente e l'ultimo giorno del mese in cui si verifica la relativa scadenza semestrale. Tali trasferimenti dovranno essere effettuati a favore dell'Utilizzatore beneficiario con data di valuta fissa all'ultimo giorno del mese in cui si verifica la suddetta scadenza semestrale.

ART. 5

Il trasferimento della prima quota del contributo all'Utilizzatore da parte della Concedente avverrà solo a condizione che:

a) sia acquisita la dichiarazione dell'Utilizzatore circa il rispetto di tutti gli obblighi e le condizioni contenute nella determinazione dirigenziale di concessione;

Il trasferimento delle successive rate semestrali del contributo all'Utilizzatore da parte della Concedente avverrà solo a condizione che:

b) sia esaurito il semestre (i semestri termineranno convenzionalmente l'ultimo giorno del mese in cui si verifica la relativa scadenza semestrale);

c) l'Utilizzatore abbia dimostrato l'avvenuto pagamento di tutti i canoni del semestre.

Nel caso non sia soddisfatta la condizione di cui al punto c) del presente articolo, la Concedente sospenderà l'erogazione del contributo sino al ripristino della condizione medesima.

Laddove la Concedente accerti l'infrazione agli obblighi ed alle condizioni contenute nella determinazione dirigenziale di concessione o, in caso di risoluzione anticipata del contratto di locazione finanziaria nel quinquennio successivo alla data dell'atto di liquidazione del contributo, la Concedente sospenderà i trasferimenti delle quote di contributo e provvederà ad informare la Regione Umbria ai fini dell'eventuale revoca del contributo stesso.

ART. 6

L'utilizzatore si avvale ora per allora del diritto di opzione, al termine della locazione, per l'acquisto dei beni oggetto del contratto di leasing fermo restando l'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali cui detta opzione resta subordinata. La mancata concessione o erogazione delle agevolazioni richieste, a qualunque causa dovute, non determineranno alcun effetto giuridico sul Contratto concluso, che rimarrà valido ed efficace con tutte le sue clausole, modalità termini e garanzie convenuti.

Nel caso di acquisto anticipato dei beni da parte dell'Utilizzatore, la Concedente provvederà all'erogazione, contestualmente al pagamento del corrispettivo dovuto da parte dell'Utilizzatore, del residuo contributo non ancora trasferito. Detto importo sarà maggiorato degli interessi calcolati con capitalizzazione annua al TUR vigente alla data dell'erogazione da parte della Regione Umbria, con riferimento al periodo intercorrente tra la data dell'ultima erogazione semestrale alla data di pagamento da parte dell'impresa del corrispettivo per l'acquisizione del bene.

ART. 7

L'attività svolta dalla Concedente per gli adempimenti finalizzati alla concessione delle agevolazioni non riveste carattere istruttorio; pertanto nulla è dovuto dalla Regione alla Società di leasing.

Resta inteso che la Concedente ha il diritto di addebitare all'Utilizzatore le consuete "spese di istruttoria pratica" connesse alla concessione del credito.

L'eventuale previsione "spese accessorie" per la gestione del contributo a carico dell'Utilizzatore, esula da contenuti della convenzione principale tra Regione Umbria e Concedente, ma dovrà comunque essere espressamente disciplinata in calce alla presente appendice in caso di applicazione.

ART. 8

La Concedente può chiedere la risoluzione del contratto di locazione finanziaria nei modi e con gli effetti previsti dall'art. delle condizioni generali di contratto, oltre che nelle ipotesi previste nel contratto stesso, anche per la violazione degli obblighi di cui all'art. 3 (dichiarazioni ed impegni a carico dell'Utilizzatore) della presente Appendice.

ART. 9

L'Utilizzatore consente fin d'ora che la Concedente e la Regione Umbria procedano in qualsiasi momento tramite loro incaricati ad indagini, ispezioni, verifiche e controlli relativamente al rispetto da parte dell'Utilizzatore stesso di tutti gli obblighi previsti dalla normativa.

ART. 10

L'Utilizzatore manleva la Concedente da ogni pregiudizio o pretesa di terzi derivante da propria inadempienza agli impegni sopra assunti.

LA CONCEDENTE

L'UTILIZZATORE

Il sottoscritto Utilizzatore dichiara di aver ricevuto copia di sua spettanza della presente appendice e dichiara altresì di accettare espressamente tutte le clausole in essa riportate e, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito negli artt. 1341 e 1342 del codice civile, approva specificatamente i seguenti articoli:

Art.2 (validità ed efficacia del contratto); Art. 3 (dichiarazioni ed impegni a carico dell'Utilizzatore); Art. 4 (modalità di trasferimento del contributo); Art. 5 (condizioni per l'erogazione del contributo); Art. 7 (spese ed oneri accessori) Art. 8 (facoltà di risoluzione del contratto); Art. 9 (verifiche). Art. 10 (manleva).

L'UTILIZZATORE